



N. 43 R.V.

COMUNE DI OSPITALETTO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **dicembre** con inizio alle ore 13:30 presso la sala del Consiglio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta pubblica di prima convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno al punto n. 7:

1)	LAURA TRECANI	Presente
2)	SILVIA GUARNERI	Presente
3)	ENRICO MANDELLI	Presente
4)	GERMANA ANTONELLI	Presente
5)	ERNESTO MENA	Presente
6)	ROBERTO TORRI	Presente
7)	GABRIELLA ANGELA BERSINI	Presente
8)	PIERANGELA MASPERI	Presente
9)	UGO MARANZA	Presente
10)	MARISA ARCHETTI	Presente
11)	UMBERTO FRANZONI	Presente
12)	SANDRO BERTOLI	Presente
13)	LUCA GIUSEPPE RADICI	Presente
14)	CHIARA MARIA RAZA	Assente
15)	MATTEO DOMENIGHINI	Presente
16)	LUCA BURATO	Assente
17)	MATTEO TOTÒ	Assente

Totale presenti 14

Assiste all' adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale avvalendosi di una ditta esterna per la trascrizione da magnetofono degli interventi riportati, anche in forma non integrale, nel medesimo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Presidente del Consiglio Arch. ENRICO MANDELLI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENRICO MANDELLI

Passiamo ora al settimo punto all'ordine del giorno "Adozione aliquote IMU 2026" e cedo la parola al Sindaco. Cedo la parola al Sindaco.

SINDACO LAURA TRECANI

Grazie Presidente, con questa delibera andiamo a confermare le aliquote IMU rispetto all'anno scorso, per cui le aree fabbricabili e gli altri fabbricati il 10,1%, i terreni agricoli l'8,1%, i beni merce sono esenti, i fabbricati rurali ad uso strumentale l'1%, le abitazioni principali di lusso A1, A8 e A9 e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200, il 6%, le abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti e le abitazioni concesse in uso gratuito e le relative pertinenze il 10,1%, per cui confermiamo quelle dell'anno precedente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENRICO MANDELLI

Grazie mille Sindaco. Volete intervenire? No. Dichiaro chiusa la discussione e chiedo ai Capigruppo di prenotarsi per la dichiarazione di voto, prego Radici.

CONSIGLIERE DI MINORANZA LUCA GIUSEPPE RADICI PER IL GRUPPO "INSIEME PER OSPITALETTO" – DICHIARAZIONE DI VOTO

Grazie. Sì, in merito a questo punto, che è collegato sostanzialmente a quelli che sono poi i punti legati al bilancio, in quanto l'approvazione delle aliquote IMU 2026 vanno a incidere su quello che è poi la base sostanzialmente del bilancio di previsione e in previsione poi a quello che sostanzialmente vedremo nel punto successivo ci saremmo aspettati che, da parte dell'Amministrazione sarebbe stata un'indicazione chiara in merito alle aliquote IMU di riduzione ma vediamo che invece le ripropone tali e quali come erano nell'anno passato e di conseguenza in merito a questa proposta noi votiamo contrario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENRICO MANDELLI

Grazie mille, prego per la maggioranza Antonelli,

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA GERMANA ANTONELLI PER IL GRUPPO "LAURA TRECANI SINDACO" – DICHIARAZIONE DI VOTO

La maggioranza è a favore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENRICO MANDELLI

Grazie mille. Prego Consiglieri, potete votare.

Presenti 14, votanti 14, favorevoli 12, contrari 2, il Consiglio Comunale approva.

Votiamo ora per l'immediata eseguibilità, prego.

Presenti 14, votanti 14, favorevoli 12, contrari 2, il Consiglio Comunale approva, grazie.

VISTA la L. 160 del 2019 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che l'imposta municipale propria è ora disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783, della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), dalla cui normativa emerge la conseguente abolizione della componente separata "Tasi" (Tributo per i servizi indivisibili), conglobata quest'ultima nella imposta unica di cui sopra;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ove si stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la nuova imposta unica comunale (IMU);

CONSIDERATA la risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

RILEVATO che l'IMU, disciplinata dalla l. n. 160 del 2019, prevede, in materia di aliquote, le disposizioni che di seguito sinteticamente si richiamano:

- comma 748, in cui è disposto che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, in cui è disposto che l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, in cui è disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- comma 752, in cui è disposto che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, in cui è disposto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, in cui è disposto che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 755, in cui è disposto che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO che è volontà dell'Amministrazione confermare le aliquote 2025;

VISTO lo schema di proposta di deliberazione così come esaminato dalla Commissione Consiliare Statuto Regolamenti e per le materie attinenti il bilancio e le finanze in data 18.12.2025 che ha espresso **parere favorevole** e considerato lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTO inoltre di richiamare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Dlgs. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

UDITE le dichiarazioni di voto come sopra riportate dai capigruppo consiliari:

PRESO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Dirigente Area Affari Generali e finanziari e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente deliberazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione tariffe Imu anno 2026";

Effettuata la votazione con sistema di voto elettronico come segue:

CONSIGLIERI:

PRESENTI	N	14	ANTONELLI, ARCHETTI, BERSINI, BERTOLI, FRANZONI, GUARNERI, MANDELLI, MARANZA, MASPERI, MENA, TORRI, TRECANI, RADICI, DOMENIGHINI.
ASSENTI	N	3	RAZA, BURATO, TOTO'.
NON VOTANTI	N	-	
FAVOREVOLI	N	12	ANTONELLI, ARCHETTI, BERSINI, BERTOLI, FRANZONI, GUARNERI, MANDELLI, MARANZA, MASPERI, MENA, TORRI, TRECANI.
CONTRARI	N	2	RADICI, DOMENIGHINI
ASTENUTI	N	-	

La proposta è APPROVATA con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e nessun voto di astensione.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare e determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2026:

TIPOLOGIA	ANNO 2026
Aree fabbricabili, altri fabbricati:	10,1 ‰
Terreni agricoli	8,1‰
Beni merce	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰
Abitazioni principali di lusso (A/1-A-8-A/9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200	6 ‰
Abitazioni principali e relative pertinenze	ESENTI
Abitazioni concesse in uso gratuito e relative pertinenze	10,1‰

- 3) di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della l. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa amministrazione e ritenuto pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Effettuata la votazione con sistema di voto elettronico come segue:

CONSIGLIERI:

PRESENTI	N	14	ANTONELLI, ARCHETTI, BERSINI, BERTOLI, FRANZONI, GUARNERI, MANDELLI, MARANZA, MASPERI, MENA, TORRI, TRECANI, RADICI, DOMENIGHINI.
ASSENTI	N	3	RAZA, BURATO, TOTO'.

NON VOTANTI	N	-	
FAVOREVOLI	N	12	ANTONELLI, ARCHETTI, BERSINI, BERTOLI, FRANZONI, GUARNERI, MANDELLI, MARANZA, MASPERI, MENA, TORRI, TRECANI.
CONTRARI	N	2	RADICI, DOMENIGHINI
ASTENUTI	N	-	

La proposta è APPROVATA con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e nessun voto di astensione.

D E L I B E R A

- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per un più celere proseguo degli atti conseguenti;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT. Luca Serafini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 ENRICO MANDELLI

Firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, contro il presente atto, gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D. Lgs 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni